



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122
GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER
(FRANCIA)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.04.2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10.08.2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2019
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 03.11.2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2025

ART.1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il Presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09 giugno 2006 e disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento individuati nelle aree comunali con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f e comma 9 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
2. Il servizio consiste nella gestione di appositi spazi denominati stalli di sosta e apposite aree che dovranno essere appositamente delimitati con colorazione differenziata rispetto a quelli destinati alla sosta gratuita dei veicoli e dalla prescritta segnaletica verticale.
3. La sosta è negli stalli e nelle aree apposti è consentita subordinatamente all'esposizione del titolo di sosta ("gratta e sosta", ticket, abbonamenti o contrassegni vari in corso di validità).

ART.2 Gestione del servizio

1. Il servizio di controllo e di gestione della sosta a pagamento può essere esercitato in via diretta dall'Amministrazione Comunale o essere affidato in concessione a terzi a seguito atto d'indirizzo della Giunta Comunale.
2. Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari e le tariffe indicate dalla Giunta Comunale.
3. La tariffa minima corrisponde ad una sosta di 30 minuti. E' consentita sosta gratuita per un periodo di 15 minuti, mediante segnalazione, a carico dell'utente, dell'orario di arrivo chiaramente evidenziato.
4. Il pagamento della sosta può essere temporaneamente sospeso con specifica Ordinanza dell'Amministrazione Comunale in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni o dell'esecuzione di lavori pubblici o privati che interessano la sede stradale previa comunicazione alla ditta concessionaria in caso di gestione esternalizzata.
5. Il servizio non prevede anche la custodia dei veicoli ed esonera da ogni responsabilità per furti e danni sia l'Amministrazione Comunale che i soggetti concessionari.

ART. 3 Obblighi degli utenti

Gli utenti sono tenuti a:

- seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica;
- mantenere una velocità moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
- eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
- lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto;

ART. 4 Obblighi del gestore

1. Il Gestore è tenuto a:
 - mantenere a proprie cure e spese in perfetto stato di efficienza la segnaletica sia interna che esterna di parcheggi;
 - curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
 - provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
 - provvedere alla esazione delle tariffe;
 - provvedere alla pubblicizzazione del servizio.
2. Dette prestazioni possono essere curate direttamente dall'Amministrazione o tramite ditte esterne affidatarie di parte o della totalità dei servizi collegati.
3. E' fatto obbligo agli utenti di lasciare il proprio veicolo nei posteggi a pagamento adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti.
4. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni ed incidenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente

che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale o del soggetto concessionario.

ART. 5 Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà comunque avere carattere transitorio, e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico nella misura stabilita dall'apposito Regolamento.

ART. 6 Servizio di sorveglianza

1. Salva la competenza degli organi di Polizia Stradale indicati nell'art. 12 del C.d.S, l'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi direttamente con il personale del Servizio di Polizia Municipale e/o altri incaricati.
2. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della L. 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al qual vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materie di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compreso il rimborso delle eventuali spese.

ART. 7 Esenzioni

1. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:
 - a) Corpi di polizia in servizio;
 - b) Vigili del fuoco in servizio;
 - c) Mezzi di soccorso in servizio;
 - d) Forze armate;
 - e) Pubbliche Amministrazioni in servizio;
 - f) Associazioni di volontariato limitatamente ai servizi da svolgere;
 - g) Medici con contrassegno in servizio;
 - h) Enti erogatori di pubblici servizi o di interesse cittadino. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa.
 - i) Mezzi del Comune di Furci Siculo in servizio.
 - j) I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art. 381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3;
 - k) I conducenti dei veicoli a completa trazione elettrica (non ibridi) per un massimo di 60 minuti previa esposizione di disco orario.
 - l) Gli autoveicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni che espongono il permesso (pass) rosa per un massimo di 60 (sessanta) minuti, con obbligo di segnalazione dell'orario di inizio della sosta.

ART. 8 Modalità di pagamento

1. Il pagamento della sosta, come da tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, deve avvenire anticipatamente tramite biglietto a cancellatura di velo prestampato ("gratta e sosta") o abbonamento.
2. I gratta e sosta dovranno essere esposti in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno dell'auto.
3. I biglietti sono reperibili presso tutti gli esercizi commerciali autorizzati, ai quali sarà corrisposto un aggio stabilito dalla G.C. in base alla comparazione dei costi e ricavi dell'attività.

ART. 9 Rimozione dei veicoli

1. Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la normativa vigente.
2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

ART. 10 Sanzioni

1. La Giunta Comunale con apposito atto provvederà a stabilire le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 11 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

ART. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.